

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2011, n. 178

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi durata non superiore a novanta giorni.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2011, n. 261)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2159/2011, espresso nell'Adunanza del 27 luglio 2011;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte

ovvero debbano essere promossi di ufficio, i cui termini di conclusione non siano superiori a 90 giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Restano abrogate le tabelle di cui al *decreto ministeriale del 5 gennaio 2004, n. 57*, recante: «Regolamento di modifica ed integrazione del *decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171*, relativo all'attuazione degli *articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, in materia di procedimento amministrativo».

Art. 2 *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.